



Comune di OPI

Provincia di L'Aquila

**RELAZIONE TECNICA ALLA RICLASSIFICAZIONE
DELLO STATO PATRIMONIALE**

Applicazione del D.LGS. 118/2011 – principio applicato 4.3

Premessa

Il principio applicato 4.3 allegato al D. L. GS. 118/2011 descrive al punto 9 le attività cui sono tenute tutti i Comuni con popolazione inferiori a 5000 abitanti che hanno adottato una delibera di consiglio di rinvio al 2017 di tali adempimenti collegati alla contabilità economica.

La **prima attività** richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la **riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente (2016)** nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La **seconda attività** richiesta consiste nell'**applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo** previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione. Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. Tali operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si procede alle tradizionali scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2019, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

9.3 Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli enti si attengono ai seguenti criteri:

ATTIVO

- a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, successivamente modificato dall'art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286: "Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni".

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

- b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;
- c) Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.
In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.
- d) Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);
- e) Immobilizzazioni finanziarie:
 - a. sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
 - b. I crediti finanziari: al valore nominale.
 - c. I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo stato patrimoniale a carico dell'ente, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.
I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale.
- f) Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati;
- g) Crediti: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

PASSIVO

- h) debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.LGS. 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data dal del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti

nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.

- i) **Debiti finanziari:** derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico-patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato I debiti finanziari, alla voce "Debiti verso banche e tesoriere" comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.
- La ricognizione dei debiti comprende il valore dell'importo dell'up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti;
- j) **Fondo per il trattamento di quiescenza:** riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.
- k) **Altri debiti,** costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli Imputati agli esercizi successivi.

PATRIMONIO NETTO

- 1) **Fondo di dotazione dell'ente:** costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce "Netto da beni demaniali", al netto del valore attribuito alle riserve:
- 2) Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.
- 3) Nello stato patrimoniale iniziale, la voce AIII "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.

Dunque la prima attività, oggetto della presente relazione, è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale. Tale attività è “solo formale” nel senso che i valori “in gioco” vengono “riposizionati” nel nuovo modello di “stato patrimoniale” applicando la matrice di correlazione ARCONET all’importo dei residui attivi e passivi laddove c’è una corrispondenza con i crediti e debiti contabilizzati nel conto del patrimonio.

Per gli altri casi si è fatto riferimento sia ai criteri di compilazione del conto del patrimonio sia ai precetti contenuti nel principio contabile applicato 4.3.

Di seguito si rappresentano a confronto le principali differenze tra i 2 diversi schemi contabili di stato patrimoniale.

LO STATO PATRIMONIALE

VECCHI E NUOVI SCHEMI A CONFRONTO

CONTO PATRIMONIO ATTIVO DPR 194/1996	STATO PATRIMONIALE ATTIVO D.LGS. 118/11	DIFFERENZE
Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni immateriali (B I)	Se i beni venivano in precedenza iscritti al netto del contributo agli investimenti ricevuto ora devono essere riscritti al valore di inventario eventualmente rivalutato secondo la normativa in vigore.
Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali (B II) demaniali e (BIII) Altre imm.ni	Se i beni venivano in precedenza iscritti al netto del contributo agli investimenti ricevuto devono essere riscritti al valore di inventario eventualmente rivalutato secondo la normativa in vigore.
Immobilizzazioni finanziarie	Immobilizzazioni finanziarie B IV 1- Partecipazioni B IV 2 - Crediti verso.....	Il valore delle partecipazioni deve essere rappresentato con il metodo del patrimonio netto non è più permesso il metodo del costo accettato in precedenza. Comprendono i crediti più datati non più iscritti nel conto del bilancio, al netto del Fondo Svalutazione Crediti

Conto Patrimonio ATTIVO DPR 194/1996	Stato Patrimoniale ATTIVO D.LGS. 118/11	DIFFERENZE
ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze	ATTIVO CIRCOLANTE C I - Rimanenze	Nessuna differenza fra il vecchio ed il nuovo
Crediti	Crediti C II	Comprende anche i crediti relativi ad accertamenti assunti negli esercizi successivi. Comprende anche crediti relativi ad accertamenti stralciati dalla contabilità finanziaria al netto del FSC Vengono iscritti al netto del FSC
Disponibilità liquide	Disponibilità liquide C IV	In conformità al nuovo PDC richiede maggiore suddivisione, su valori da indicare con riferimento al 31/12. Lo stato patrimoniale prevede una suddivisione del "Conto di Tesoreria" in "Istituto di Tesoreria" e "Presso Banca di Italia"; tale è suddivisione non è prevista nel PDC è pertanto è gestita in forma extracontabile.
Ratei e Risconti Attivi	Ratei e risconti attivi	Nessuna differenza fra il vecchio ed il nuovo

Conto Patrimonio PASSIVO DPR 194/1996	Stato Patrimoniale PASSIVO D.LGS. 118/11	DIFFERENZE
PATRIMONIO NETTO Netto patrimoniale Netto demaniale	PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione Riserve Risultato economico d'esercizio	È sostanzialmente cambiato. Nel previgente Conto del Patrimonio c'era la distinzione tra Netto demaniale e Netto patrimoniale e la variazione annua era pari all'utile o la perdita d'esercizio. Ora è distinto in Fondo dotazione, Riserve, Risultato economico dell'esercizio
(Non Previsto)	FONDI PER RISCHI E ONERI	Rappresenta gli accantonamenti per rischi potenziali. Non comprende il FSC né il Fondo amm.to che vengono portati direttamente in detrazione dall'attivo.
CONFERIMENTI	(Non previsto)	Nel nuovo Stato Patrimoniale vengono contabilizzati fra i risconti passivi (se riferiti a contributi) o a Patrimonio netto (se riferiti a proventi permessi di costruire)
DEBITI	DEBITI	Sono sempre più confrontabili con i residui passivi in contabilità finanziaria
RATEI E RISCONTI PASSIVI	RATEI E RISCONTI PASSIVI	Nel nuovo SP si aggiungono i Conferimenti del previgente Conto del Patrimonio. Il provento relativo ai contributi agli investimenti rimane sospeso per essere ammortizzato nel tempo.